

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1406 del 09 settembre 2016

Disposizioni in materia di tirocini di inclusione sociale, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" e contestuale revoca della DGR n. 3787/2002. Deliberazione/CR n. 53 del 22 giugno 2016.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si recepiscono i contenuti delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", con riferimento ai "Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo" realizzati dai servizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS e viene revocata la DGR n. 3787/2002.

Il relatore riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (nota come "Legge Fornero") il 23 gennaio 2013, in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, è stato siglato l'accordo "Linee guida in materia di tirocini".

Successivamente a tale accordo, le Regioni hanno provveduto a disciplinare la materia e la Regione del Veneto, con la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013, ha regolamentato i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e i tirocini estivi di orientamento.

In sede di confronto con altre Istituzioni e di concertazione con le Parti sociali, le Regioni hanno tuttavia riscontrato che nei territori venivano realizzati interventi comunemente denominati tirocini, ma che in realtà non presentavano elementi sufficienti per essere considerati tali, a causa dell'assenza di contenuto formativo. Si trattava infatti di esperienze realizzate all'interno di contesti lavorativi, ma con finalità esclusivamente terapeutiche e rieducative. Tali interventi, promossi generalmente dai servizi sociali, proprio per le caratteristiche indicate, non rientravano tra quelli previsti dall'accordo sottoscritto il 23 gennaio 2013.

Questa problematica è stata rilevata anche in Veneto, dove alcune tipologie di progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo, previsti dalle DGR n. 1138 del 6 maggio 2008 e n. 3787 del 20 dicembre 2002 e promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle ULSS, non possono rientrare nella disciplina regionale generale dei tirocini regolamentata dalla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013. Quest'ultima infatti non contempla interventi con valenza prettamente socio-sanitaria e riabilitativa, finalizzati allo sviluppo dell'autonomia e alla promozione dell'inclusione sociale di persone con disabilità grave e in possesso di residue capacità lavorative e relazionali.

Le Regioni, pertanto, hanno chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la stipula di un ulteriore accordo per regolamentare con una specifica disciplina i tirocini con le suddette finalità e caratteristiche, attualmente sprovvisti delle necessaria copertura normativa.

Tale accordo è stato sottoscritto il 22 gennaio 2015 e denominato "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".

Con la presente deliberazione si intende dare applicazione al nuovo Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 22 gennaio 2015, fornendo specifiche indicazioni regionali in materia di "Tirocini di inclusione sociale" e regolamentando i progetti denominati "Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo", già in atto nella Regione Veneto (disciplinati con la DGR n. 3787 del 20 dicembre 2002, che con il presente atto viene revocata). Questo anche a seguito dell'evidenza che la realizzazione di tali tipologie di tirocini di inclusione sociale si è dimostrata una fondamentale opportunità di partecipazione attiva per i disabili coinvolti. Nel 2012, ad esempio, nell'ambito delle sopra citate DGR n. 1138/2008 e DGR n. 3787/2002, sono stati promossi ben 2.243 interventi di tirocinio di inclusione sociale, dando così anche una risposta alternativa e insostituibile all'inserimento in struttura protetta, a beneficio della persona e della comunità.

Da una rilevazione effettuata presso i SIL su tali percorsi, emergono inoltre alcuni dati significativi:

- la tipologia di disabilità è prevalentemente intellettiva: sempre di più quest'intervento interessa persone in carico anche ai servizi di salute mentale (circa 25%) e ai SERT (Servizi per le Tossicodipendenze) (3,7%);
- gli ambiti lavorativi in cui si realizzano queste esperienze sono molto diversificati, con una forte presenza delle aziende profit, che ospitano più del 30% dei percorsi;
- il costo per il finanziamento di tali interventi è notevolmente inferiore a quello che si produrrebbe ricorrendo a strutture e servizi residenziali e semi-residenziali, conseguendo sia importanti risparmi per il sistema socio-sanitario regionale sia un'integrazione sociale più soddisfacente.

Nell'**Allegato A** alla presente deliberazione sono contenute le disposizioni che regolano i tirocini di inclusione sociale. Si sottolineano le seguenti differenze rispetto alla disciplina generale dei tirocini di cui alla DGR n. 1324 del 23 luglio 2013:

1. la possibilità di inserire i tirocinanti anche presso soggetti non imprenditori senza dipendenti;
2. la corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio potrà assumere natura di contributo economico di carattere assistenziale e quindi non verrà più considerato come un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente;
3. non è previsto l'invio telematico al servizio regionale del progetto formativo e della convenzione.

Sulle disposizioni di cui all'**Allegato A**, parte integrante della presente deliberazione, è stata sentita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, che in sede di sottocommissione, in data 11 marzo 2016, ha espresso parere favorevole, all'unanimità. È stata inoltre sentita, ai sensi dell'art. 41, comma 3, della Legge regionale n. 3/2009, la competente Commissione consiliare, che il 5 luglio 2016 ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Con il presente provvedimento si propone di revocare la DGR 3787 del 20 dicembre 2002 "Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo: modalità operative e strumenti di lavoro", superata da quanto definito dall'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 22 gennaio 2015, di cui il presente atto è attuazione per la Regione del Veneto.

Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali, Direzione Lavoro e Direzione Servizi Sociali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 68/99 "Norme sul diritto al lavoro dei disabili";

VISTA la Legge Regionale n. 16/2001, attuativa della legge n. 68/99;

VISTA la DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini";

VISTA la DGR n. 3787 del 20 dicembre 2002 "Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo: modalità operative e strumenti di lavoro";

VISTA la DGR n. 1138 del 06 maggio 2008 "Linee guida per il funzionamento del Servizio Integrazione Lavorativa delle A. ULSS del Veneto. Integrazione e modifiche alla DGR 3350 del 7.12.2001 e alla DGR 3787 del 20.12.2002";

VISTO l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", repertorio atti n. 7/CSR del 22 gennaio 2015;

PRESO ATTO del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla sottocommissione disabili, su delega, datata 1 marzo 2016, della Commissione di concertazione tra le parti sociali, in data 11 marzo 2016;

VISTO l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3;

VISTA la Deliberazione/CR n. 53 del 22 giugno 2016;

VISTO il parere alla Giunta regionale n. 105 della III Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione "Tirocini di inclusione sociale realizzati dai Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015";
3. di revocare, per le motivazioni in premessa, la DGR n. 3787 del 20 dicembre 2002;
4. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Disciplina in materia dei tirocini di inclusione sociale in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015

Premesso che con il presente provvedimento la Regione Veneto ritiene di offrire specifiche indicazioni regionali in materia di "Tirocini di inclusione sociale" in attuazione dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 22 gennaio 2015, disciplinando la materia e integrando in tale disposizione anche la regolamentazione dei progetti denominati "Progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo" già in atto nella Regione Veneto e precedentemente disciplinati con DGR n. 3787 del 20 dicembre 2002, che con il presente atto viene revocata.

Premesso altresì:

- Che la vigente legislazione afferma il principio dell'impegno della collettività nel favorire l'inserimento lavorativo e sociale delle persone deboli e svantaggiate;
- Che le leggi n. 104/92, n. 162/98, n. 55/82, n. 56/94, n. 5/96, n. 16/2001 e n. 23/2013 attribuiscono alle Aziende ULSS specifiche competenze nella gestione delle funzioni e delle prestazioni riabilitative e socio-assistenziali in favore delle persone svantaggiate, anche ai fini della loro integrazione nel mondo del lavoro;
- Che la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 17 gennaio 2012 ha approvato le linee guida regionali per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichici.

Premesso inoltre che con il presente provvedimento la Regione Veneto intende porre in essere azioni a favore di persone con disabilità con la finalità di:

- Offrire opportunità di integrazione in ambienti lavorativi senza l'obiettivo dell'occupazione;
- Favorire una migliore qualità della vita sociale all'interno della propria comunità di appartenenza;
- Realizzare percorsi alternativi all'inserimento in strutture protette, ottimizzando l'uso di risorse, razionalizzando gli interventi e i costi;

e con obiettivi di:

- Favorire il recupero, il mantenimento ed il potenziamento delle abilità relazionali, operative e delle autonomie personali;
- Promuovere l'acquisizione di un ruolo sociale riconosciuto e visibile nella comunità;
- Coinvolgere la comunità locale nella realizzazione di progetti individualizzati di integrazione.

Art. 1 Definizione

Ai fini della presente regolamentazione si intendono per:

1. "Tirocinio di inclusione sociale": percorso personalizzato di integrazione nell'ambiente lavorativo, che non costituisce rapporto di lavoro e non ha finalità occupazionale, aggiuntivo alle tipologie ed alternativo ai tirocini disciplinati con la DGR n. 1324/2013, che consente a persone con disabilità, prese in carico dai SIL, di usufruire di un inserimento a valenza socio-sanitaria e riabilitativa, finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e all'abilitazione e alla riabilitazione con il coinvolgimento della comunità locale;
2. "Preso in carico": si intende la funzione esercitata dai servizi sociali e/o socio sanitari, quale il SIL, in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni socio-sanitarie, nonché attivazione di interventi in rete con altre risposte e servizi pubblici e privati del territorio;
3. Servizio integrazione Lavorativa (SIL): servizio socio sanitario delle Aziende Ulss, istituito con legge regionale n. 16 del 3 agosto 2001, le cui finalità e caratteristiche organizzative sono state definite con le DGR n. 3350/01 e n. 1138/08. Il principio che orienta l'attività del Servizio è l'inclusione sociale e il diritto di cittadinanza delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio sociale, attraverso l'assegnazione di un ruolo lavorativo coniugato al miglioramento della qualità di vita.



3f5a7f15



Art. 2 Destinatari e requisiti di accesso

Persone in età lavorativa con disabilità, con compromissione tale da non consentire sbocco occupazionale, ma con residue capacità lavorative e relazionali, compatibili con l'esperienza in ambiente di lavoro.

Requisiti di accesso sono:

- certificazione di invalidità civile uguale o superiore al 46% e superiore al 33% se invalidi del lavoro;
- accertamento L. 68/99 e/o valutazione in Unità di Valutazione Multi Dimensionale distrettuale (UVMD), eventualmente integrata da parere medico-legale o da parte dello SPISAL, che evidenzii l'opportunità di attivare un tirocinio di inclusione sociale in ambiente lavorativo.
- Per le persone già inserite nei "Progetti di integrazione sociale" (DGR 3787/2002) si ritiene confermata la certificazione medico-legale in essere.

Art. 3 Soggetti promotori

I tirocini di inclusione sociale sono promossi dai Servizi integrazione Lavorativa (SIL) delle Aziende ULSS.

Art. 4 Soggetti ospitanti e limiti numerici

Possono ospitare tirocini di inclusione sociale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, i liberi professionisti e i piccoli imprenditori, organizzazioni no profit quali cooperative sociali, associazioni di volontariato o di promozione sociale, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

I tirocini di inclusione sociale sono esclusi dai limiti relativi ai tirocini regolamentati dalla DGR n. 1324/2013

Art. 5 Durata e ripetibilità

La durata dei tirocini di inclusione sociale è di massimo 24 mesi. E' prevista la ripetibilità, sulla base delle valutazioni dell'andamento del progetto personalizzato.

Art. 6 Impegno orario

L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Ferme restando le disposizioni sulla tutela dei minori e delle lavoratrici madri in materia di orario di lavoro, il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna.

Art. 7 Copertura assicurativa

I soggetti promotori sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto personalizzato.

Art. 8 Convenzione

Il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante. La convenzione deve essere redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto, in accordo con il Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto e ha una durata di 24 mesi.

Art. 9 Progetto personalizzato

Il tirocinio è svolto sulla base di un progetto personalizzato sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro della Regione del Veneto, in accordo con il Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto.



3f5a7f15



Art. 10 Tutoraggio, accompagnamento e monitoraggio

Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un referente o tutor didattico-organizzativo e il soggetto ospitante un tutor aziendale, che sono chiamati a collaborare e sono responsabili, ciascuno per la propria parte, del buon esito del tirocinio.

Il referente o tutor didattico-organizzativo cura la stesura del progetto personalizzato, in collaborazione con il soggetto ospitante e il tirocinante, si assicura che l'esperienza di tirocinio sia coerente con le finalità di inclusione sociale e riabilitativa. Ha inoltre il compito di garantire:

- la conoscenza dell'ambiente lavorativo, del suo adattamento e delle attività da svolgere;
- la presentazione del tirocinante all'azienda;
- l'eventuale facilitazione della comunicazione tra datore di lavoro, colleghi e tirocinante;
- le visite periodiche in ambiente lavorativo per accompagnare, monitorare, verificare l'inserimento;
- il supporto per la soluzione di eventuali difficoltà e problematiche.

Il tutor aziendale ha il compito di agevolare l'inserimento del tirocinante nell'ambiente lavorativo al fine di consentire lo svolgimento delle attività secondo le previsioni del progetto personalizzato.

Art. 11 Indennità

I tirocini di inclusione sociale possono prevedere la corresponsione di un'indennità, anche in forma di contributo economico di carattere assistenziale, finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, come indicato dal progetto personalizzato.

Tale indennità è di norma a carico ed erogata dall'ente promotore del tirocinio. Può essere sostenuta anche: dalla Regione; dai Comuni, anche in forma associata, nell'ambito di programmi, progetti, percorsi personalizzati volti a favorire la riabilitazione e l'inclusione delle persone con disabilità; da Fondazioni private e organismi bilaterali.

La corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio potrà assumere natura di contributo economico di carattere assistenziale e quindi non verrà più considerato come un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

Art. 12 Attestazione delle attività svolte

Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, può rilasciare al tirocinante un documento di attestazione delle attività svolte.

Art. 13 Comunicazioni agli Organi competenti

Come previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 608/96 e successive modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo ai soggetti ospitanti di effettuare per via telematica, anche per il tramite dei soggetti promotori, la comunicazione di avvio/proroga del tirocinio.

Non è previsto l'invio telematico al servizio regionale del progetto formativo e della convenzione.

Art. 14 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nell'allegato A alla DGR 1324 del 23 luglio 2013.

Le disposizioni della presente disciplina entrano in vigore dal giorno in cui sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e si applicano ai tirocini attivati successivamente a tale data.



3f5a7f15

